

o mezzi di pulizia almeno giornaliera, al fine di evitare l'accumulo ed il sollevamento di polvere.

3.4.12 Divieto di combustione all'aperto

È vietata la combustione all'aperto di materiale vario, compresi gli scarti di lavorazione ed i rifiuti di ogni genere.

3.4.13 Veicoli con motore diesel

I veicoli con motore diesel non devono produrre emanazioni inquinanti oltre i limiti fissati dal D.P.R. 323/71 e successive modificazioni.

Per gli altri veicoli a motore si applicano le disposizioni contenute nella vigente legislazione nazionale.

3.4.14 Impianti a gas di uso domestico

Gli impianti a gas di uso domestico devono essere installati secondo le norme C.I.G. e devono rispettare i seguenti parametri:

a) il percorso orizzontale del condotto di scarico deve essere il più breve possibile, presentare un minimo di curve le quali devono essere a largo raggio e con angolatura non inferiore a 90 gradi;

b) il diametro del condotto non deve essere in alcun punto inferiore al diametro dell'attacco di scarico dell'apparecchio.

c) sopra l'interruttore di tiraggio o sopra il foro della cappa il tratto verticale deve essere di lunghezza non inferiore a tre diametri;

d) il tratto esterno deve essere verticale e la differenza di quota tra lo sbocco esterno e la base della cappa o dell'interruttore di tiraggio deve essere almeno 1 metro e mezzo;

e) lo sbocco dei prodotti della combustione deve distare almeno due metri da qualsiasi oggetto sporgente dal filo del muro esterno.

3.5 VIGILANZA SANITARIA SULLE ATTIVITÀ LAVORATIVE

NORME GENERALI

3.5.01 Attività sottoposte a vigilanza

È sottoposto alla vigilanza sanitaria l'esercizio di stabilimenti, officine, laboratori artigianali, cantieri, ecc., considerando come tali ogni luogo dove si compiano attività di produzione, lavorazione, trasformazione, ed immagazzinamento di materiali organici ed inorganici e/o uso di sostanze di qualunque specie indipendentemente dal numero dei lavoratori addetti.

3.5.02 Specificazione

Sono altresì oggetto di vigilanza sanitaria:

– gli Istituti di istruzione e formazione professionale che includano nei loro programmi attività a carattere industriale, artigianale, sanitario e commerciale;

– le attività che implicano l'uso continuo e subcontinuo di videoterminali ed esposizione ad agenti fisici non tutelati da leggi dello Stato;

- le attività a domicilio come definite all'art. 1 della legge 877 del 18 dicembre 1973;
- le attività agricole e zootecniche come definite dall'art. 49 del 10 marzo 1956, n. 303.

PROGETTAZIONE

3.5.03 Nuovi insediamenti, ristrutturazioni, ampliamenti

Chi intenda avviare nuovi insediamenti produttivi o ristrutturare e/o ampliare gli esistenti dovrà, all'atto della domanda di concessione edilizia allegare alla documentazione richiesta dall'Ufficio Tecnico Comunale, le seguenti specifiche:


- planimetria in scala 1:100 specificante le destinazioni d'uso dei locali, la disposizione dei macchinari e degli impianti, attrezzature, locali, eventuale presenza di fonti di surriscaldamento o refrigerazione, ecc.);
- relazione sui parametri incidenti sul microclima (superficie aero-illuminante o refrigerazione, ecc.);
- relazione tecnica sul ciclo produttivo specificante le materie prime lavorate, le sostanze od i prodotti ausiliari, i prodotti finiti, i passaggi di lavorazione, le temperature di utilizzo ed ogni altra notizia necessaria alla comprensione dei cicli lavorativi;
- relazione sui prevedibili fattori di nocività e sui relativi interventi di prevenzione che si intendono attuare per la sicurezza e l'igiene degli ambienti di vita e di lavoro;
- dichiarazione sull'eventuale inserimento dell'insediamento produttivo nell'elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 T.U. LL.SS. e successive modificazioni;
- relazione sulle emissioni in atmosfera come previsto dal punto 3.4.01 del presente Regolamento;
- relazione sugli scarichi come previsto al punto 3.2.04 del presente Regolamento;
- relazione sulla produzione di rifiuti come previsto dal punto 4.4.32 del presente Regolamento.

Le specifiche riportate sono considerate di base e perciò comunque indispensabili per una corretta valutazione del caso. Considerata l'importanza dell'integrazione con altri Servizi e la necessità di evitare inutili duplicazioni di prestazioni e documentazioni verranno preferibilmente usate planimetrie, sezioni, ecc., già usate dagli uffici tecnici comunali nell'iter della stessa pratica edilizia e le schede di notifica ed autonotifica di insediamento di attività produttiva eventualmente attivate a livello regionale.

3.5.04 Trasmissione della pratica

L'Ufficio Tecnico Comunale, una volta istruita la pratica, sottoporrà la documentazione al Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.S.L. territorialmente competente per il rilascio del parere.

Tale parere corredato da eventuali prescrizioni dovrà essere allegato alla pratica che, così completata, verrà inviata al vaglio dell'Ufficio Tecnico Comunale per i successivi provvedimenti del Sindaco.



SEGRETARIO COMUNALE



3.5.05 Richiesta abitabilità/agibilità/usabilità

Ad ultimazione dei lavori dovrà essere richiesta dal legale rappresentante dell'azienda la concessione del permesso abitabilità/agibilità/usabilità. A tal fine gli organi tecnici comunali ed il Servizio Igiene Pubblica dell'U.S.S.L. effettueranno i necessari sopralluoghi atti alla verifica:

- della conformità progettuale dei locali;
- del rispetto di tutte le eventuali prescrizioni e condizioni apposte alla concessione, siano esse di carattere urbanistico-edilizio, igienico-sanitario, o di altro genere;
- del rispetto delle destinazioni d'uso previste nel progetto approvato;
- dell'eventuale presenza di cause o fattori di insalubrità nei confronti dell'ambiente interno ed esterno non emersi in sede di analisi progettuale.

Sulla base delle risultanze di detti sopralluoghi potranno essere dettate ulteriori prescrizioni al cui rispetto sarà condizionato il rilascio dell'abitabilità/agibilità/usabilità.

3.5.06 Comunicazione parere ex art. 48, D.P.R. 303/56

Per quelle aziende che occupino più di tre operai in lavorazioni industriali, la presentazione della documentazione di cui al punto 3.5.03 varrà quale notifica ai sensi dell'art. 48, D.P.R. 303/56.

Il Servizio di Igiene comunicherà autonomamente, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione all'azienda il parere di cui al punto 3.5.04.

3.5.07 Inizio attività

Le lavorazioni non potranno iniziare prima della concessione dell'abitabilità/agibilità/usabilità.

3.5.08 Trasferimenti, nuovi insediamenti, ristrutturazione, concessione edilizia

Le Unità Produttive, come definite nelle Norme Generali, che ristrutturano la propria attività, che si trasferiscano o si insedino in nuovi locali dovranno richiedere al Sindaco l'abitabilità/agibilità/usabilità dell'insediamento presentando la documentazione di cui al punto 3.5.03.

3.5.09 Autorizzazione del Sindaco

È facoltà del Sindaco analogamente a quanto descritto nel paragrafo precedente, concedere l'agibilità/abitabilità/usabilità di detti locali previo parere degli organi tecnici comunali e dei Servizi delle UU.SS.SS.LL. competenti.

3.5.10 Insediamenti in attività

- Per quelle aziende già in attività che occupino più di tre operai in lavorazioni industriali, la presentazione della documentazione di cui al punto 3.5.03 è obbligatoria.

3.5.11 Revisione abitabilità/agibilità/usabilità

Le unità produttive, come definite alle Norme Generali, che non abbiano già ottenuto il permesso di agibilità/abitabilità/usabilità come previsto dalle presenti norme dovranno, entro 90 giorni dall'accoglimento delle stesse da

parte del Consiglio Comunale, presentare domanda in bollo di revisione della concessione di agibilità/abitabilità/usabilità dei locali sentito il parere dei Servizi U.S.S.L. competenti che, eventualmente potranno proporre alla Giunta Comunale l'assegnazione dell'insediamento produttivo alla competente classe dell'elenco delle industrie insalubri.

CARATTERISTICHE IGIENICHE EDILIZIE DEI LOCALI DESTINATI AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE NELLA NUOVA EDIFICAZIONE

3.5.12 Termocoibentazione, protezione dall'umidità

I locali di lavorazione devono essere ben riparati dagli agenti atmosferici e dall'umidità.

I locali di lavoro devono avere una soffittatura e/o pareti laterali costituite da strutture murarie o di analoghe caratteristiche, tali da assicurare il rispetto dei limiti di termocoibentazione, previsti per le civili abitazioni in ogni punto dell'edificio per qualsiasi tipo di lavorazione che vi si svolga.

3.5.13 Sistemazione aree esterne

L'area attorno all'edificio dovrà essere opportunamente sistemata, dovrà essere realizzato lungo tutto il perimetro dell'edificio un marciapiede impermeabile di larghezza minima di cm. 70. Se nell'area si prevedono depositi di materiali il terreno dovrà essere opportunamente sistemato e impermeabilizzato qualora il materiale depositato possa rilasciare sostanze inquinanti. Dovranno inoltre essere previsti e realizzati, nel rispetto delle norme previste dalla legge 319/76 e dalle LL.RR. in materia, idonei impianti per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, di dilavamento e di lavaggio nel rispetto anche di quanto previsto dal Titolo II.

3.5.14 Isolamento dei pavimenti

Il pavimento dei locali di lavoro deve essere isolato dal terreno allo scopo di evitare la presenza di umidità all'interno delle unità produttive, il piano di calpestio deve essere più alto di almeno cm. 15 rispetto al piano di campagna circostante ogni ingresso. Sotto il pavimento, qualora non esista cantina, sarà realizzato idoneo vespaio, regolarmente aerato, di altezza non inferiore a cm. 40.

Per motivate esigenze tecniche e produttive, su parere del responsabile del Servizio di Igiene Pubblica, si potrà derogare dall'obbligo del vespaio.

Il pavimento dei locali di lavoro deve essere realizzato in materiale impermeabile e resistente, in superficie unita, raccordata alle pareti con spigoli arrotondati, di facile pulizia e tale da evitare in ogni caso polverosità.

3.5.15 Caratteristiche dei locali di lavoro

I locali destinati ad attività produttive come definite alle Norme Generali ed i locali accessori, dovranno rispondere alle caratteristiche previste dal Titolo II del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e dal Titolo II del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547. (*)



VARIAZIONE:

(*)

TITOLO III
DISCIPLINA AMBIENTALE
E DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE.

3.5. VIGILANZA SANITARIA
SULLE ATTIVITÀ LAVORATIVE.

3.5.15. CARATTERISTICHE
DEI LOCALI DI LAVORO.
UNICO COMMA.

AL TERMINE DELL'UNICO COMMA
VENGONO AGGIUNTE LE SEGUENTI
PAROLE "NONCHE' DAL D.LGS.
19/9/1994, N.626 SULLA "TUTELA
E SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO."



SECRETARIO COMUNALE



3.5.16 Deroga sulle altezze

In deroga al precedente articolo ma in applicazione del D.M. 1 luglio 1975, l'altezza interna dei locali adibiti ad ufficio, mensa, refettorio, spogliatoio, camera di medicazione, non dovrà essere inferiore a m. 2,70.

3.5.17 Superficie aero-illuminante

La superficie aero-illuminante dei locali destinati ad attività produttiva non dovrà essere inferiore a 1/6 della superficie del pavimento:

Per i locali accessori e gli uffici tale rapporto potrà essere ridotto a 1/8.

3.5.18 Trasporto interno

Negli ambienti di lavoro non devono essere previsti sistemi di trasporto interno che utilizzino motori a scoppio. Può essere prevista un'area per le operazioni di carico-scarico di automezzi a condizione che siano stati predisposti adeguati sistemi di aspirazione ed allontanamento dei gas di scarico dei motori.

3.5.19 Dotazione di servizi igienici

I servizi igienici devono essere interni all'edificio dove si svolge l'attività, accessibili dall'interno ed in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e confort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia.

In ogni ambiente di lavoro, ove sia previsto un numero di addetti fino a 3, sarà necessario almeno un vano latrina con antibagno dotato di lavabo.

L'antibagno dovrà essere di dimensioni adeguate e potrà essere usato anche come spogliatoio.

Ove sia previsto un numero di addetti, titolari e/o soci compresi, maggiore di tre, si dovranno prevedere almeno due vani latrina con relativo antibagno ed un locale spogliatoio distinto per sesso.

La dotazione dei servizi per ambienti di lavoro che presumibilmente avranno oltre 30 addetti, dovrà essere di almeno 3 vani latrina con antibagno e di almeno un locale spogliatoio per sesso di adeguata superficie.

Ogni successivi 30 dipendenti, si dovrà provvedere un ulteriore gabinetto.

Il numero totale dei gabinetti può essere ridotto a 2/3 qualora vengano previsti un adeguato numero di orinatoi.

I vasi dovranno essere preferibilmente del tipo alla turca.

3.5.20 Caratteristiche dei servizi igienici

Il vano latrina deve essere di superficie minima di mq. 1; l'antibagno di superficie minima di mq. 1; laddove non sia previsto apposito spogliatoio e si usi l'antibagno come spogliatoio la superficie minima di esso non sarà inferiore a mq. 5.

I gabinetti devono essere suddivisi per sesso: devono essere regolarmente riscaldati e con regolamentari requisiti di aero-illuminazione naturale diretta anche per l'antibagno usato per spogliatoio, essendo ammissibile la ventilazione forzata solo ove si dimostra una impossibilità tecnica alla prima soluzione.

I pavimenti dei vani servizi e degli spogliatoi dovranno essere serviti da una piletta di scarico sifonata.

Le pareti dei servizi igienici (latrina - antilatrina) devono essere piastrellate fino ad un'altezza di m. 2; la rubinetteria dovrà essere a comando preferibilmente non manuale.

I servizi igienici potranno comunicare con gli spogliatoi ed i locali di produzione solamente se separati a tutta altezza da questi e se dotati di idonea aerazione naturale o forzata.

3.5.21 Spogliatoi

Gli spogliatoi devono avere la superficie minima di mq. 10 e comunque non meno di 1 mq. per ogni addetto potenziale utilizzatore contemporaneo; devono avere pareti rivestite di materiale impermeabile e facilmente lavabile fino ad un'altezza di m. 2 dal pavimento; devono avere regolamentare aerazione illuminazione naturale.

3.5.22 Caratteristiche spogliatoi

Nei locali spogliatoi, che devono essere adeguatamente e regolarmente termoregolati, devono prevedersi lavatoi e punti per l'erogazione di acqua potabile nel rispetto degli indici di cui al D.P.R. 303/56; quando si effettuino lavorazioni insudicianti dovrà essere prevista almeno una doccia con antibagno in relazione a dieci utilizzatori potenziali contemporanei e spazio adeguato per appositi armadietti a doppio comparto per ogni lavoratore.

3.5.23 Mense e refettori

Fermo restando il divieto di consumare pasti in ambiente di lavoro, per le caratteristiche delle mense e dei refettori si fa rimando alla normativa prevista per gli ambienti ove si producono, manipolano e somministrano alimenti e bevande.

Nella sala da pranzo deve comunque essere assicurato uno spazio di mq. 1 per persona e l'uso di materiali ed attrezzi che riducano al minimo possibile la rumorosità.

3.5.24 Distributori automatici di alimenti

Nell'ambiente di lavoro ove avvengano lavorazioni con emissioni di polveri e/o gas e/o vapori o che risultano particolarmente insudicianti non sono ammessi distributori automatici di alimenti e bevande che devono essere confinati in appositi locali o box adeguatamente attrezzati.

3.5.25 Locali sotterranei e semi-sotterranei

I locali sotterranei e semi-sotterranei, fatti salvi i disposti di cui all'art. 8 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, per essere adibiti a qualunque tipo di attività produttiva dovranno possedere i requisiti di cui al punto 4.6.03 della parte edilizia del presente Regolamento.

Restano comunque vietate in detti locali le lavorazioni che diano luogo ad azioni nocive.

3.5.26 Laboratori in civili abitazioni

Nei laboratori installati all'interno di stabili destinati prevalentemente a civile abitazione, qualsiasi operazione che possa provocare lo sviluppo di emanazioni comunque moleste, deve essere praticata un modo che le stesse siano captate nel punto di produzione ed esalate secondo le norme di cui al punto 4.6.03 del presente Regolamento.

SECRETARIO COMUNALE



Tutte le fonti di rumorosità devono essere isolate e le strutture dell'edificio devono comunque assicurare un potere di fonoisolamento superiore di 1/3 a quanto previsto per le costruzioni di civile abitazione.

3.5.27 Possibilità di deroghe

Nelle aziende esistenti dove non venissero rispettate le disposizioni sopraelencate potranno essere autorizzate dal Sindaco sentito il parere del medico responsabile del Servizio Igiene Pubblica soluzioni alternative, idonee alla tutela dei lavoratori e del vicinato, previa la dimostrazione dell'impossibilità tecnico funzionale e/o strutturale al rispetto delle norme sopramenzionate.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE A DOMICILIO

3.5.28 Caratteristiche dei locali

I locali nei quali è svolto lavoro a domicilio, come definito dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, anche se costituiscono parte integrante dell'abitazione del lavoratore a domicilio, devono:

a) rispondere a tutte le caratteristiche prescritte dal vigente Regolamento per i locali ad uso produttivo, non essere usati per cucina o camera da letto, ed in genere per prepararvi cibi e/o dormirvi quando le caratteristiche delle materie da usare o per le particolarità delle lavorazioni da svolgere, possa a giudizio dei Servizi dell'U.S.S.L. competente, derivarne anche indirettamente molestia o nocumento alle persone.

b) avere pavimenti ben connessi, che possano essere frequentemente e completamente puliti, in modo che non possano accumularvi polveri o scarti di lavorazione.

3.5.29 Lavorazioni non ammesse

Nei locali anzidetti non potranno comunque essere svolte lavorazioni che possano essere causa di molestia agli occupanti od ai vicini sotto forma, ad esempio, di rumore o vibrazioni, odori sgradevoli, esalazioni tossiche, qualsiasi sia la loro concentrazione; liberazione di pulviscolo di qualsiasi natura in quantità molesta; infestazioni parassitarie (ad esempio per lavorazioni di piume o peli non sterilizzati); irradiazione termica localizzata su pareti divisorie, irradiazioni ottiche irritanti (raggi ultravioletti, ecc.); oppure lavorazioni che possano presentare pericolo di incendio o di scoppio.

Del pari gli attrezzi, gli utensili, le macchine di cui dispone il lavoratore a domicilio, devono essere sempre in condizioni di perfetta manutenzione al fine di evitare pericoli per lo stesso lavoratore o per i suoi familiari.

In ogni caso, su proposta del medico responsabile del Servizio di Igiene Pubblica e di regola con l'indicazione delle opportune soluzioni tecniche, il Sindaco potrà adottare provvedimenti specificatamente tesi a rimuovere le cause di molestia o di pericolo e, se il caso, a evitare la continuazione del lavoro a domicilio.

3.6/A RUMORE

3.6.01 Campo d'applicazione

Il presente Regolamento si applica a tutte le situazioni di inquinamento ambientale da rumore, sia come disturbo alla quiete del privato cittadino, sia in senso lato come fattore in grado di influire sulla qualità degli ambienti di vita.

La valutazione dell'inquinamento acustico si esegue nel luogo, nel momento e nelle condizioni in cui di norma si manifesta il disturbo.

Il presente Regolamento è stato preparato tenuto conto del D.P.C.M. 1° marzo 1991 (G.U. 8 marzo 1991, n. 57) a cui comunque è opportuno far riferimento per una valutazione globale dell'inquinamento acustico ambientale.

3.6.02 Suddivisione del territorio in zone ai fini della valutazione dell'inquinamento

Ai fini della valutazione dell'inquinamento da rumore il territorio viene suddiviso nelle seguenti zone:

a) zone di classe I – Aree particolarmente protette – aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: zone ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.;

b) zone di classe II – Aree destinate ad uso prevalentemente industriale – aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali;

c) zone di classe III – Aree di tipo miste – aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici;


d) zone di classe IV – Aree di intensa attività umana – aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; aree portuali; aree con limitata presenza di piccole industrie;

e) zone di classe V – Aree prevalentemente industriali – aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni;

f) zone di classe VI – Aree esclusivamente industriali – aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

3.6.03 Individuazione della zona

Ubicazione del punto disturbato: il Servizio di Igiene Pubblica, tenuto conto della suddivisione in zone del Comune interessato, stabilisce in quale delle zone sopra elencate si trova il punto disturbato.



SEGRETARIO COMUNALE



3.6.04 Suddivisione dell'arco della giornata ai fini della valutazione del rumore immesso

Le ore giornaliere sono suddivise in due periodi: diurno e notturno: Rispettivamente dalle ore 6,00 alle ore 22,00, e dalle ore 22,00 alle ore 6,00.

3.6.05 Determinazione del livello sonoro di valutazione del rumore immesso

Esclusivamente durante il periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di un rumore a tempo parziale nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora. Qualora il rumore a tempo parziale sia compreso tra 1 h e 15 minuti il valore del rumore ambientale misurato in $Leq(A)$ dev'essere diminuito di 3 dB(A); qualora sia inferiore a 15 minuti il $Leq(A)$ dev'essere diminuito di 5 dB(A).

3.6.06 Valori limite per l'inquinamento ambientale da rumore

In tabella 1 sono riportati i livelli massimi di rumore ambientale ammessi (Leq), espressi in dB(A).

Tabella 1 – Livelli massimi di rumore ambientale ammessi

Classi di destinazione d'uso del territorio	Diurno	Notturmo
I – Aree particolarmente protette	50	40
II – Aree prevalentemente residenziali	55	45
III – Aree di tipo misto	60	50
IV – Aree di intensa attività umana	65	55
V – Aree prevalentemente industriali	70	60
VI – Aree esclusivamente industriali	70	70

I Comuni hanno facoltà di deroga rispetto ai livelli massimi riportati in tabella per le attività temporanee, quali cantieri edili, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, ecc.

3.6.07 Valutazione del disturbo alla quiete dei privati cittadini in relazione alla presenza di specifiche sorgenti di rumore immesso

Per questo tipo di valutazione, con esclusione della classe VI, oltre ai valori limite sopra riportati, viene stabilito un criterio differenziale basato sul confronto tra l' L_v del rumore ambientale e l' L_v del rumore residuo, in relazione alle loro caratteristiche di variabilità.

Per le zone I, II, III, IV, V, la differenza tra il livello del rumore ambientale e il livello del rumore residuo, misurati all'interno degli ambienti abitativi a finestre aperte, non deve superare i 5 dB(A) durante il periodo diurno e i 3 dB(A) nel periodo notturno.

Il criterio differenziale non viene applicato qualora l' L_v di rumore ambientale, misurato a finestre chiuse, sia inferiore a 40 dB(A) durante il periodo

diurno e a 30 dB(A) durante il periodo notturno, in quanto livelli ambientali ritenuti accettabili.

Il criterio differenziale non viene inoltre applicato qualora l'Lv ambientale sia superiore a 60 dB(A) durante il periodo diurno e a 45 dB(A) durante il periodo notturno.

3.6/B **VIBRAZIONI**

3.6.08 **Campo di applicazione**

Il presente Regolamento si applica a tutte le situazioni di inquinamento ambientale da vibrazioni meccaniche di tipo continuo o intermittente (successione a cadenza ravvicinata di singoli eventi vibratorii) provenienti da:

a) sorgenti fisse o mobili di qualsivoglia natura esterne all'insediamento disturbato;

b) sorgenti interne all'edificio sede del locale disturbato.

La valutazione dell'inquinamento da vibrazioni si esegue nel luogo, nel momento e nelle condizioni in cui di norma si manifesta il disturbo.

3.6.09 **Modalità di misura**

Come unità di misura viene assunto il valore medio efficace (R.M.S.) dell'accelerazione, espresso in m/s^2 .

L'analisi in frequenza delle vibrazioni va effettuata in bande da 1/3 di ottava nel campo 1-80 Hz (estremi inclusi).

Le vibrazioni vanno rilevate nelle posizioni rappresentative del locale disturbato, e deve essere rilevato il valore R.M.S. di accelerazione perpendicolare alla superficie vibrante. Ai fini della descrizione delle misure effettuate, si indica l'asse verticale, asse Z e il piano orizzontale piano xy.

3.6.10 **Limiti massimi consentiti**

I limiti dipendono:

- a) dal tipo di insediamento;
- b) dal periodo del giorno.

In tabella 2 sono riportati i fattori moltiplicativi dei valori limite di base riportati in tabella 3 a seconda del tipo di insediamento disturbato, del tipo di zona in cui insiste e del periodo del giorno (diurno, notturno).

Per i casi non contemplati si suggerisce di operare per analogia.

Tabella 2 - Fattori moltiplicativi a seconda del tipo di insediamento, del tipo di zona ed il periodo del giorno

Insediamento	Periodo	Fattore moltiplicativo	
		Zona residenziale	Zona industriale
Di particolare tutela (ospedali, ecc.)	Diurno	1	1
	Notturmo	1	1
Abitazioni e assimilati	Diurno	2	4
	Notturmo	1.4	1.4
Uffici e assimilati	Diurno	4	4
	Notturmo	4	4

SEGRETARIO COMUNALE



In tabella 3 sono riportati i valori limite di base riferiti sia all'asse verticale che al piano orizzontale.

Tabella 3 - Valori limite di base

Frequenza centrale della banda ad 1/3 d'ottava (Hz)	Accelerazione (R.M.S.) (m/s ²) Asse Z - Piano xy
1.00	3.5E - 03
1.25	3.5E - 03
1.60	3.5E - 03
2.00	3.5E - 03
2.50	3.8E - 03
3.15	4.0E - 03
4.00	4.3E - 03
5.00	4.5E - 03
6.30	4.7E - 03
8.00	5.0E - 03
10.00	6.3E - 03
12.50	7.8E - 03
16.00	1.0E - 02
20.00	1.2E - 02
25.00	1.6E - 02
31.50	1.9E - 02

3.7 IMPIEGO DI PRESIDII SANITARI PER L'AGRICOLTURA

IMPIEGO DI PRESIDII SANITARI CON MEZZI MECCANICI

3.7.01 Comunicazione preventiva

Deve essere data comunicazione preventiva al Servizio di Igiene Pubblica dei programmi dei trattamenti con presidi sanitari per l'agricoltura all'inizio di ogni anno solare.

L'obbligo della comunicazione preventiva riguarda tutti i trattamenti che utilizzano presidi sanitari di I e II classe tossicologica ad esclusione di quelli svolti su colture destinate ad esclusivo consumo del nucleo familiare e comunque non superiori a 1 ettaro.

3.7.02 Contenuto della comunicazione preventiva

La comunicazione di cui al precedente punto deve contenere:

- 1) il nominativo del committente;
- 2) il nominativo del responsabile del trattamento e gli estremi del patentino per l'uso di prodotti di prima e seconda classe;
- 3) una descrizione del territorio con la segnalazione di zone sensibili (corsi d'acqua, abitazioni, allevamenti, approvvigionamenti idrici, ecc.);

- 4) le colture da trattare;
- 5) l'indicazione del presidio sanitario usato per singola coltura, gli estremi della registrazione e le quantità previste;
- 6) il diario e l'orario dei trattamenti previsti;
- 7) l'indicazione del luogo di preparazione e travaso delle miscele e di attingimento dell'acqua;
- 8) l'indicazione del/dei mezzo/i con cui saranno effettuati i trattamenti.
- 9) il sistema previsto per lo smaltimento dei contenitori vuoti.

3.7.03 Condizioni in cui il trattamento deve avvenire

Le condizioni meteorologiche devono essere tali da garantire la permanenza del prodotto nelle sole aree da trattare.

Devono essere apposte, durante il trattamento e durante l'intervallo di agibilità, la segnalazione del divieto di accesso a persone non addette ai lavori ed agli addetti non adeguatamente equipaggiati e la segnalazione della durata dell'intervallo di agibilità, se previsto, per il presidio sanitario utilizzato.

La distanza dalle abitazioni deve essere tale da evitare qualunque molestia anche in rapporto alle condizioni meteorologiche.

Gli addetti ai lavori devono utilizzare i sistemi di protezione individuali necessari a seconda delle modalità di trattamento.

Devono essere osservate le modalità d'uso e le precauzioni consigliate nei libretti di istruzione delle macchine spanditrici.

3.7.04 Modalità di preparazione delle miscele

Devono essere rispettate le indicazioni contenute sulle etichette di prodotti impiegati, in particolare l'utilizzo di sistemi di sicurezza individuati per gli addetti.

Le etichette ed i fogli illustrativi devono essere conservati per tutto il periodo dei trattamenti, al fine di consentire tempestivi interventi in caso di eventuali fenomeni di intossicazione.

I contenitori andranno raccolti e smaltiti, ai sensi del D.P.R. n. 915/82 e successiva normativa tecnica.

3.7.05 Modalità di conservazione

I presidi sanitari appartenenti alla I e II classe tossicologica devono essere conservati in appositi locali o armadi, ambedue da tenere chiusi a chiave.

I presidi di III e IV classe devono essere conservati separati dai primi, in luogo chiuso, ben aerato e riparato, inaccessibile ai bambini ed agli estranei.

3.7.06 Trattamenti post-raccolta

Chiunque, in forma singola o associata, intenda procedere all'impiego di sostanze chimiche su prodotti destinati all'alimentazione umana, durante il periodo di stoccaggio e conservazione al fine di migliorarne l'efficacia, è tenuto a darne preventiva segnalazione al Servizio di Igiene Pubblica.

Detta comunicazione deve contenere:

- 1) i dati anagrafici del titolare o del legale rappresentante dell'azienda;

SEGRETERIO COMUNALE



2) l'indicazione della sostanza chimica che si intende utilizzare ed il numero di registrazione ministeriale;

3) il quantitativo previsto ed il tipo di derrate alimentari in causa;

4) le modalità del trattamento e le misure cautelative che si intendono adottare per evitare ogni possibile danno agli addetti ed alla salute pubblica.

Prima dell'immissione sul mercato di queste derrate alimentari dovrà essere preventivamente avvisato il Servizio di Igiene Pubblica affinché disponga gli opportuni accertamenti.

Lo stesso Servizio può disporre il divieto di commercializzazione dei prodotti in questione fino all'espletamento dei controlli ispettivi e delle eventuali analisi di laboratorio.

IMPIEGO PRESIDI SANITARI CON MEZZI AEREI

3.7.07 Autorizzazione

L'impiego di mezzi aerei per i trattamenti antiparassitari deve essere, su istruzione tecnica del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.S.L., autorizzato caso per caso ed in base a specifiche esigenze prospettate in deroga al generale divieto espresso come parere dal Consiglio Superiore di Sanità il 6 luglio 1973 e successivamente ribadito il 29 luglio 1974 e l'1 aprile 1976 dalla Commissione Consultiva presso il Ministero della Sanità.

La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata al Servizio di Igiene Pubblica da parte del committente del trattamento, entro i termini fissati dal Servizio di Igiene Pubblica stesso, annualmente.

Completata la procedura istruttoria il Servizio di Igiene Pubblica inoltrerà gli atti alla Regione per il completamento dell'iter autorizzativo.

3.7.08 Contenuto della richiesta di autorizzazione

La richiesta di autorizzazione dovrà contenere un programma per il trattamento aereo da cui risultino:

- 1) il nominativo del/o dei committenti agricoli;
- 2) il nominativo dell'operatore (a terra) responsabile di tutte le operazioni a terra;
- 3) il nominativo dell'operatore aereo-agricolo, autorizzato come pilota da Civilavia, che si assume la responsabilità dell'esecuzione di tutte le operazioni, connesse al volo, di distribuzione dell'antiparassitario;
- 4) il territorio: estensione territoriale, descrizione accompagnata dalla relativa topografia quotata, aggiornata ai fini specifici e documentata sull'esistenza di zone sensibili;
- 5) la monocoltura;
- 6) il presidio sanitario (o i presidi sanitari) registrato (i) per l'impiego aereo e per la nomenclatura e le quantità previste;
- 7) il diario ed orario del trattamento;
- 8) l'indicazione della base operativa;
- 9) la dichiarazione dell'operatore aereo-agricolo di avere effettuato una accurata ricognizione del territorio da trattare da cui emerga:
 - a) la sicurezza delle persone, degli animali d'azienda e dei beni pubblici e privati, dei corsi d'acqua delle zone sensibili in generale;
 - b) presenza di ostacoli al volo (antenne, cavi, pali, ecc.);
 - c) presenza di piante isolate o limitate colture diverse all'interno del territorio o monocoltura da trattare;

10) una copia della comunicazione formale al committente, da questi controfirmata, se l'area non è completamente a monocultura, che i presidi sanitari ammessi al trattamento aereo sono di massima compatibilità con altre coltivazioni secondarie e che pertanto i prodotti di queste ultime possono essere destinati alla alimentazione ed alla commercializzazione.

3.7.09 Formulati consentiti

I trattamenti antiparassitari con mezzi aerei devono essere effettuati secondo le prescrizioni del Ministero della Sanità (contenute nella nota del 10 novembre 1979, n. 705/44,6/ii/2/136 e secondo il parere emesso dalla Commissione Consultiva il 4 marzo 1980) che ammettono l'uso di tali mezzi per trattamenti con formulati a base di principi attivi di III e IV classe di cui al D.P.R. n. 1255/68 autorizzati ed indicati nella nota del Ministero della Sanità numero 705/44.78/3/82-10/2847 del 18 maggio 1982 contenenti o con aggiunta di coadiuvanti ad azione antideriva ed antievaporante.

3.7.10 Colture e dimensioni delle aree da trattare

I trattamenti con mezzi aerei sono consentiti esclusivamente sulle colture indicate nella nota su citata del 18 maggio 1982 (vite, olivo, pioppo e cereali) su estensioni coltivate a monocultura.

Le superfici di terreno a monocultura devono essere sufficientemente estese (parcelle contigue dell'ordine di grandezza di 7-8 ettari per trattamenti con elicotteri e di 20 ettari per trattamenti con aerei) che topograficamente ed orograficamente siano idonee a consentire il trattamento evitando la deriva e la contaminazione ambientale oltre i confini stabiliti.

Qualora in tali aree siano presenti piante isolate o limitate colture diverse, è necessario che il coltivatore sia formalmente avvertito da parte dell'operatore che i presidi sanitari ammessi al trattamento aereo sono di massima incompatibili con tali coltivazioni secondarie e pertanto i prodotti di queste ultime non possono essere destinati all'alimentazione ed alla commercializzazione.

La suddetta comunicazione formale controfirmata dal coltivatore, deve essere acquisita all'atto della autorizzazione al trattamento.

3.7.11 Zone sensibili

Nell'interno dell'area da trattare le zone sensibili (abitazioni, sorgenti e zone di rispetto così come definite dal D.P.R. 236/88, corsi d'acqua, allevamenti di bestiame, di api, di pesci, ecc., strade aperte al traffico, ecc.) devono essere tenute ad almeno 150 metri dalla linea di volo prevista ed il sorvolo è ammesso senza trattamento e nel rispetto di una quota non inferiore a 60 metri.

Il Servizio di Igiene Pubblica può prevedere deroghe a quanto sopra, con valutazioni caso per caso.

3.7.12 Segnalazione a terra

Il trattamento deve essere effettuato in modo che il pilota possa fruire di mezzi idonei a terra (contrassegno di confine e di zone di rispetto, maniche a vento, fumi traccianti e simili) che gli consentano di regolare la sua condotta di volo nel modo migliore, al fine di contenere la deriva e di ottenere un trattamento valido ed efficace, nonché di disporre di un collegamento radio con la base.

SECRETARIO COMUNALE



3.7.13 Base a terra - Preparazione delle miscele

La base deve essere fornita di un anemometro, di un termometro e di un igrometro, inoltre di idonee apparecchiature per la preparazione dei prodotti da irrorare.

Per le modalità di preparazione e di smaltimento dei contenitori si applicano le disposizioni previste dal punto 3.7.04.

3.7.14 Erogazione dei prodotti

Devono essere usati dispositivi di erogazione che producano nebbie costituite per almeno il 95% da gocce delle dimensioni di non meno di 100 micron, con esclusione di nebbie di ultrabasso volume.

3.7.15 Intervallo di inagibilità

L'intervallo di inagibilità di un appezzamento trattato è di 48 ore.

3.7.16 Controllo e vigilanza

Al Servizio di Igiene Pubblica, congiuntamente al Servizio Veterinario per le parti di rispettiva competenza, spetta il controllo e la vigilanza, perché vengano adottate tutte le precauzioni a protezione della popolazione, degli addetti ai trattamenti, degli animali di aziende dei beni pubblici e privati, dei corsi d'acqua e dell'ambiente in generale, durante i trattamenti.

Il Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.S.L., tramite i suoi operatori con qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, può svolgere controlli e prelevare dei prodotti utilizzati.

Qualora riscontri l'impiego di sostanze non autorizzate, l'operatore deve disporre il sequestro cautelativo delle sostanze suddette.

Nei casi invece di riscontro di irregolarità nell'esecuzione delle operazioni, può disporre la sospensione.

In entrambi i casi deve essere data comunicazione immediata al Sindaco del Comune interessato per la conferma dei provvedimenti urgenti adottati.

Qualora abbiano a verificarsi incidenti di qualsiasi natura nel corso del trattamento, l'operatore deve avvisare i Servizi della U.S.S.L. interessati.

Inoltre da parte del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.S.L. sono svolti controlli sulle modalità di conservazione degli antiparassitari, preparazione e travaso delle miscele.